

Decreto Cult-Turismo – bonus alberghi e cinema

Un ulteriore aspetto interessante introdotto dal DL n. 83/2014 denominato “Decreto Cult-Turismo” (oltre al credito di imposta per le erogazioni a tutela del patrimonio culturale) riguarda le agevolazioni di natura fiscale sotto forma di credito di imposta introdotte a favore delle imprese operanti nel settore turistico-alberghiero e delle imprese di esercizio cinematografico. L’operatività di tutti i crediti di imposta di cui si tratta nel presente lavoro è però **subordinata** all’emanazione di uno apposito Decreto da parte del Ministero dei beni culturali e del turismo che dovrà avvenire entro il 31.10.2014; inoltre tutti i bonus sono soggetti al rispetto dei limiti previsti dalla disciplina “de minimis”.

Le agevolazioni a favore delle imprese turistico – alberghiere si suddividono in due tipologie: Bonus digitalizzazione e riqualificazione edilizia.

BONUS DIGITALIZZAZIONE

Beneficeranno di tale agevolazione, oltre a **tutte** le strutture ricettive, anche le agenzie di viaggio ed i tour operator cosiddetti “incoming” ovvero chi si occupano di portare turisti in Italia dall’estero.

Il credito di imposta **spetterà** per le spese effettuate relativamente a:

- impianti Wi-fi all’interno della struttura;
- ottimizzazione dei siti web per il sistema mobile;
- programmi e sistemi informatici per la vendita diretta di servizi a patto che gli stessi siano integrabili con siti e portali di promozione pubblici e privati;
- acquisto di spazi e pubblicità per la promozione e la commercializzazione di servizi e pernottamenti;
- spese per consulenza relativamente a comunicazione e marketing digitale;
- strumenti per la promozione digitale di proposte e offerte innovative in tema di ospitalità per persone disabili;
- spese di formazione del titolare e del personale dipendente relativamente alle attività sopracitate.

La **misura** del credito di imposta è pari al 30% della spese sostenute con un massimo di Euro 12.500,00; le spese massime agevolabili di conseguenza ammontano ad Euro 41.666,70. Il bonus è utilizzabile per gli investimenti effettuati nei periodi di imposta 2014 – 2015 e 2016 e dovrà essere ripartito **obbligatoriamente** in quote uguali nei tre esercizi successivi rispetto alla data dell’investimento. Il credito di imposta va utilizzato in compensazione tramite il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate (Fiscoonline ed Entratel) pena lo scarto della compensazione; lo stesso **non** è tassato ai fini IRPEF ed IRES e **non** concorre alla formazione del valore della produzione IRAP; infine **non rileva** ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi. L’agevolazione decadrà qualora i beni oggetto degli investimenti verranno destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa senza alcuna limitazione di tempo.

BONUS RIQUALIFICAZIONE IMPRESE ALBERGHIERE

Beneficeranno di tali agevolazioni le sole imprese alberghiere esistenti alla data del 01.01.2012.

Il credito di imposta **spetterà** per le spese effettuate relativamente a:

- interventi di manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia (art. 3, comma 1, lettere b) c) d) del DPR 380/2001);
- interventi di incremento dell'efficienza energetica;
- interventi avente ad oggetto l'eliminazione delle barriere architettoniche;
- acquisto di mobili e componenti di arredo.

La **misura** del credito di imposta è pari al 30% della spesa sostenuta con un massimo di Euro 60.000,00; le spese massime agevolabili di conseguenza ammontano ad Euro 200.000,00. Il bonus è utilizzabile per le spese effettuate nei periodi di imposta 2014 – 2015 e 2016 e dovrà essere ripartito **obbligatoriamente** in quote uguali nei tre esercizi successivi rispetto alla data dell'investimento.

Il credito di imposta va utilizzato in compensazione tramite il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate (Fiscoonline ed Entratel) pena lo scarto della compensazione; lo stesso **non** è tassato ai fini IRPEF ed IRES e **non** concorre alla formazione del valore della produzione IRAP; infine **non rileva** ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi.

L'agevolazione decadrà se i beni oggetto degli investimenti verranno destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa prima del secondo periodo di imposta successivo a quello in cui avviene l'investimento; ovviamente tale decadenza riguarda principalmente il mobilio ed i complementi di arredo.

BONUS SALE CINEMATOGRAFICHE

Beneficeranno di tali agevolazioni le imprese di esercizio cinematografico già esistenti alla data del 01.01.1980 ed iscritte negli elenchi di cui all'art. 3, D.Lgs n. 28/2014; le medesime dovranno inoltre essere considerate PMI ai sensi della normativa UE ovvero:

- piccola impresa qualora occupi meno di 50 dipendenti ed abbia un fatturato-totale di bilancio annuo non superiore a € 10 milioni;
- media impresa qualora occupi meno di 250 dipendenti e con un fatturato annuo non superiore a € 50 milioni ed un totale di bilancio annuo non superiore a € 43 milioni.

Il credito di imposta spetterà per le spese effettuate relativamente a ripristino, restauro e adeguamento strutturale e/o tecnologico delle sale cinematografiche.

La misura del credito di imposta è pari al 30% della spesa sostenuta con un massimo di Euro 100.000,00; le spese massime agevolabili di conseguenza ammontano ad Euro 333.333,30. Il bonus è utilizzabile per le spese effettuate nei periodi di imposta **2015 e 2016** e dovrà essere ripartito

obbligatoriamente in quote uguali in tre esercizi; contrariamente ai precedenti bonus il decreto non specifica una decorrenza dell'utilizzo ma si ritiene che lo stesso debba essere utilizzato dall'esercizio successivo rispetto alla data dell'investimento.

Il credito di imposta va utilizzato in compensazione tramite il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate (Fiscoonline ed Entratel) pena lo scarto della compensazione; lo stesso **non** è tassato ai fini IRPEF ed IRES e **non** concorre alla formazione del valore della produzione IRAP; infine **non rileva** ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi. Lo stesso è **cedibile** ai sensi dell'articolo 1260 codice civile a intermediari bancari, finanziari e assicurativi, previa **dimostrazione dell'effettività** del diritto stesso. Infine il bonus è alternativo e non cumulabile con i benefici previsti dall'articolo 15, D.Lgs n. 28/2004 (bonus per realizzo di nuove sale o ripristino di sale inattive.) e dall'articolo 1, comma 327, lett. c), n. 1, Finanziaria 2008 (ovvero credito d'imposta impianti e apparecchiature proiezione digitale).
